



# Università degli Studi di Torino

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
"STAFF CULTURA D'IMPRESA E DEL LAVORO"

Il giorno 16 dicembre 2008 si è tenuto presso la sala Mario Allara Via Po 17 il terzo incontro del Ciclo formativo 2008/2009 sulla Cultura d'Impresa dal titolo "Soluzioni possibili per la scelta della forma societaria" organizzato dallo Staff Cultura d'Impresa e del lavoro.

All'incontro sono intervenuti: Eugenio Richiardi coordinatore del ciclo sulla Cultura d'impresa e il Dott. Mario Carena, Dottore Commercialista.

Mario Carena, ha iniziato il suo intervento delineando la figura dell'imprenditore e delle società.

L'imprenditore è colui che organizza un'attività economica e la esercita per produrre o scambiare beni o servizi.

I tre elementi che ne definiscono la figura sono: l'iniziativa, attraverso la quale combina e trasforma i fattori della produzione (il capitale e il lavoro), creando nuova ricchezza da immettere sul mercato; la professionalità, che consiste nell'esercitare la propria attività in modo continuo e non occasionale e l'organizzazione, che si realizza con la collaborazione di altri soggetti ed in funzione della struttura e delle dimensioni dell'azienda.

L'imprenditore, assume dei rischi nel gestire l'attività, ha l'obbligo di iscriversi al Registro delle Imprese, di tenere le scritture contabili ed è soggetto al fallimento, limitatamente ai beni dell'azienda se si tratta di società di capitali, ed anche con il proprio patrimonio se è una ditta individuale o una società di persone.

L'art. 2247 del c.c. definisce il concetto di società: due o più persone che conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili. Lo scopo di lucro è quello tipico della società che si propone di destinare ai soci i proventi dell'attività economica esercitata.

Lo scopo mutualistico (presente nelle cooperative e nelle mutue assicuratrici) è, in assenza di una formulazione legislativa, comunemente definito (anche sulla base di quanto riportato dalla relazione al codice civile) come quello di fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni di lavoro più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.

Il Codice Civile considera anche esistente uno scopo consortile, tipico dei consorzi istituiti in forma di società, che consiste nel supportare le imprese consorziate nella disciplina o nello svolgimento in comune delle rispettive attività economiche.

Le società lucrative possono essere raggruppate in due sottoinsiemi: le società di persone e le società di capitali. A distinguere le prime dalle seconde sono due elementi: il grado di autonomia patrimoniale ed il riconoscimento o meno della personalità giuridica da parte del legislatore.

Più in particolare, riguardo all'autonomia patrimoniale: le società di capitali sono caratterizzate da un'autonomia patrimoniale perfetta e quindi i soci rispondono delle obbligazioni della società nei limiti della quota conferita, salvo il socio accomandatario di una società in accomandita per azioni, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui svolgeva le funzioni di amministratore; il socio unico di S.r.l. e S.p.A., ove non abbia adempiuto agli obblighi pubblicitari e relativi ai conferimenti in denaro connessi a tale condizione.

Le società di persone, al contrario, vedono un'autonomia patrimoniale imperfetta; ne consegue che i soci sono, illimitatamente e solidalmente, responsabili per le obbligazioni della società, salvo alcune eccezioni stabilite dalla legge.

Sono società di persone: la società semplice -la società in nome collettivo (S.n.c.) -la società in accomandita semplice (S.a.s.).

Sono società di capitali: la società per azioni (S.p.A.) - la società a responsabilità limitata (S.r.l.) la società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).

È definita invece società consortile l'organizzazione costituita tra imprenditori dello stesso ramo o di attività connesse per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

La Società Europea: nasce nel 2001 per permettere il superamento del diritto societario dei diversi stati membri dell'Unione europea e di rendere direttamente applicabili e omogenee alcune norme alle società che adotteranno lo statuto di SE (società europea). Per tali società la partecipazione è espressa da titoli azionari con un capitale sociale di almeno 120.000 euro.

La costituzione di una Società di questo tipo è attuabile tramite la fusione di due società di stati diversi o mediante la creazione di una holding comune, o ancora attraverso una trasformazione di una società di capitali, o se una società possiede da almeno due anni una filiale all'estero assoggettata alle regole del paese straniero.

Marco Carena dopo aver spiegato la figura dell'imprenditore e i vari tipi di società, risponde ad alcuni partecipanti che gli chiedono spiegazioni sul ruolo dei soci, sia nelle società di persone che in quelle di capitale e come funzionano le cooperative.

I soci delle società di persone sono responsabili con tutto il loro patrimonio. In caso di fallimento, anche i soci falliscono insieme alla società.

Nelle società di persone, i conferimenti di capitale possono consistere anche in natura o nella prestazione della propria opera lavorativa.

Per lo stesso motivo, il trasferimento delle quote sociali è sottoposto a vincoli che tendono a salvaguardare l'elemento personale.

Le società di capitali hanno una propria personalità giuridica che gli consente di assumere obbligazioni e avere propri diritti.

Le società di capitali garantiscono che il rischio imprenditoriale è al massimo pari al capitale sociale. Il patrimonio dei soci rimane distinto da quello della società. E solo su quest'ultimo si possono rivalere i creditori.

La società cooperativa è quel tipo di società che si prefigge uno scopo mutualistico; in altre parole i soci, attraverso la società, possono riuscire ad ottenere beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che otterrebbero qualora agissero singolarmente. Tali società possono, pertanto, a seconda del fine che perseguono distinguersi in cooperative di consumo, di credito, di lavoro, di produzione, edilizie, assicuratrici.